



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "B. Zandrini"

Piazza Roma, 4 - 25051 **Cedegolo (Bs)**

Tel. 036461286 - Fax 0364/622689

e-mail: icoced@tiscali.it - BSIC81700P@istruzione.it -
bsic81700p@pec.istruzione.it

Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
All'Albo

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull'istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 ("Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto"), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI "Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2021/2024" contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID 19;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2021-22

VISTA la nota prot. n. 22032 del 08/10/2021 dell'USR Lombardia che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto **nei giorni 21 e 22 novembre 2021;**

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 21 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 22 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

La presentazione delle liste dei candidati delle diverse componenti (docenti, genitori, personale ATA) da parte di uno dei firmatari, è consentita dalle ore 9.00 del 20° giorno (02.11.2021) e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (06.11.2021).

Il materiale necessario per la presentazione delle liste dei candidati e le relative disposizioni normative possono essere richieste alla Commissione Elettorale d'Istituto.

La propaganda elettorale può avvenire dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto rinnovato avviene entro 20 giorni dalle elezioni.

Si precisa che:

- Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile. Non spetta l'elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

• L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo. • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima..
2. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 12 genitori; massimo 12 docenti; massimo 2 ATA).
3. La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita

Le liste per le componenti devono essere presentate da:

- per la componente Genitori: almeno 20 genitori
- per la componente Docenti: almeno 20 docenti
- per la componente ATA: almeno 3 del personale ATA

e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell'Istituto.

4. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
5. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione da svolgersi in modalità on line a distanza vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.
6. Saranno precisate le modalità di votazione con successiva comunicazione, tenuto conto della nota ministeriale prot. 24302 del 6/10/2021.
7. Ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

*Il Dirigente Scolastico
Giacomino Ricci

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa